

Allegato "A" all'atto rep. 82302/24047

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, per volontà dei signori Stella Giuseppina Luigia, Pagani Lidia, Granata Angelo Marino, Braghieri Daniela e Tironi Sara Giovanna, in memoria dei signori Granata Attilio, musicista e pittore, e Braghieri Franco, geometra, una Fondazione.

Articolo 2 - Denominazione

La Fondazione è denominata:

"FONDAZIONE ATTILIO GRANATA - FRANCO BRAGHIERI

La Fondazione potrà, altresì, essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con la denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE GRANATA BRAGHIERI"

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Il cardine della Fondazione è essere un punto di riferimento per i giovani che sono il futuro, senza tralasciare o dimenticare il patrimonio ricevuto. Poter passare loro un testimone fatto di esperienza e conoscenza è il servizio a cui chi vi partecipa si sente chiamato.

Il desiderio è che l'unità, punto di inizio dell'amore, sia la meta ben radicata nel cuore di chi vorrà operare anche nel futuro e sia la forza che anima il cuore della Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità culturali, di solidarietà sociale e di pubblica utilità e non distribuisce utili.

La Fondazione svolge le proprie attività nei settori della promozione della cultura, dell'arte e della tutela del patrimonio culturale materiale ed immateriale e/o di origine vernacolare. La Fondazione, oltre alla valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui già alla Legge dell'1° giugno 1939 N. 1089, attualmente di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 N. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge del 6 luglio 2002 N. 137, si propone di valorizzare anche ogni espressione artistica, letteraria, musicale compresa la danza, teatrale, sportiva, marziale, fotografica e di design, attraverso tutte le sue forme, ivi comprese le nuove tecnologie e le nuove metodologie di approccio al benessere psico-fisico-emozionale dell'individuo.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "Granata Braghieri Foundation".

Le finalità della Fondazione si esplicano sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Sede e delegazioni

La Fondazione ha sede nel Comune di Imbersago (LC) e sede secondaria nel Comune di Milano.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni ed uffici operativi onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonchè di sviluppo ed incremento

della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Le attività della Fondazione direttamente connesse e strumentali alle sue finalità potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Scopi

La Fondazione, oltre a garantire la completa e corretta informazione relativa a tutte le opere di Granata Attilio potrà promuovere la diffusione delle opere di altri artisti, sia ai fini conoscitivi che formativi, con la realizzazione di laboratori ed attività. Oltre ad un luogo destinato alla ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera di tutti gli artisti che incrementeranno il patrimonio della Fondazione stessa, ha la finalità di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura, dell'arte e della comunicazione, anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale e, in particolare:

- promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico locale e nazionale, con particolare riguardo al proprio patrimonio, valorizzando e conservando le opere di Attilio Granata;
- promuovere nel ricordo del geometra Braghieri Franco la sensibilità ambientale, con particolare riguardo alle tradizioni e alla cultura vernacolare, alla conoscenza e tutela della natura, del paesaggio, anche alla luce dei recenti studi sulle energie rinnovabili e su tutto ciò che è collegato all'impatto ambientale;
- promuovere la ricerca scientifica, la tutela della salute per il benessere psico fisico emozionale dell'individuo e della collettività e tutte le attività volte alla ricerca e allo sviluppo dell'equilibrio e dell'armonia tra mente e corpo;
- favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, in particolare dei giovani e delle donne;
- sostenere il processo di crescita e il sistema delle relazioni sociali dei minori e di tutte le categorie svantaggiate;
- sviluppare e sostenere iniziative di carattere assistenziale e solidale per contribuire al benessere della collettività;
- promuovere e valorizzare tutte le discipline umanistiche, le scienze naturali e motorie, quali l'arte audio e visiva, la musica, la ricerca letteraria, la filosofia, il design, l'interazione tra mente e corpo, l'armonia del movimento e lo sport, attraverso servizi culturali divulgativi;
- scoprire e valorizzare giovani talenti e sostenerli;
- perseguire e proporre nell'ambito del territorio regionale, nazionale e internazionale, la promozione, divulgazione, comunicazione, educazione, istruzione, ricerca, formazione di attività culturali, nonché delle opere intellettuali ed artistiche in ogni loro forma ed espressione, ivi compreso l'artigianato artistico;
- promuovere, nel ricordo del geometra Braghieri Franco:
 - * attività di approfondimento nel campo del design e della ricerca delle forme architettoniche sotto il profilo dello studio metodologico, con particolare attenzione alle tecnologie innovative emergenti;
 - * attività di valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo ai valori culturali, storici ed ecosistemici.

Nelle finalità della Fondazione sono da ricomprendersi le seguenti iniziative:

. l'organizzazione di corsi formativi, seminari e workshop, dibattiti culturali e/o convegni, la pubblicazione di cataloghi, di riviste e di libri, il tutto in coerenza con lo scopo della Fondazione stessa;

. l'istituzione di premi nell'ambito delle discipline fondanti lo scopo della Fondazione e, ciò, con particolare riferimento ed attenzione ai talenti emergenti;

. l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con musei ed enti, nazionali od esteri, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, prevedendo, altresì, eventuali cessioni in prestito temporaneo, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle opere di cui è proprietaria.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) costituire, ovvero partecipare, a società commerciali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari;

g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla divulgazione e pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai beni costituenti il patrimonio iniziale della Fondazione, dalle dotazioni in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori successivi o da altri partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, non destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
- dai contributi dei Fondatori in genere e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo - 1° gennaio e termina il trentuno - 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta - 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale seguendo i principi, in quanto compatibili, previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il trenta - 30 giugno.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori Promotori ed ai Fondatori successivi, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'organo di controllo.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Potranno pertanto essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori successivi;
- Partecipanti.

Articolo 10 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione ossia i signori STELLA Giuseppina Luigia, PAGANI Lidia, GRANATA Angelo Marino, BRAGHIERI Daniela e TIRONI Sara Giovanna.

Articolo 11 - Fondatori successivi

Possono divenire Fondatori successivi, nominati tali con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che hanno contribuito ad incrementare il fondo di dotazione della Fondazione od anche il fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

Articolo 12 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con deliberazione a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione stesso, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con Regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13 - Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 14 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipanti alla fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più ampia possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 22.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione. Tutti i Partecipanti godono degli stessi diritti.

Articolo 15 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 terzi (due terzi) dei suoi membri, l'esclusione dei Fondatori successivi e, con maggioranza semplice dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti. La deliberazione deve essere motivata da grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto e del regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

trasformazione, fusione, scissione;
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti e i Fondatori successivi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni in precedenza assunte.

In ogni caso, non possono richiedere la restituzione dei contributi attribuiti alla Fondazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione stessa.

Il Fondatore promotore non può, in alcun caso, essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Tecnico Artistico;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di 11 (undici).

In sede di costituzione i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno altresì designati esclusivamente dai Fondatori Promotori qualora non vi fossero o fossero venuti meno Fondatori successivi.

In tal caso, nel rispetto dei limiti suindicati, previa determinazione di comune accordo del numero dei componenti da nominare, a ciascun Fondatore Promotore spetterà il diritto di nominare un identico numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di accordo sul numero dei componenti da nominare il Consiglio di Amministrazione si comporrà di 5 (cinque) membri.

Nell'ipotesi che precede, qualora in conseguenza della riduzione del numero originario dei Fondatori Promotori non fosse possibile garantire ai Fondatori Promotori superstiti, nel rispetto del numero minimo di componenti suindicato, il diritto di nominare un identico numero di membri, si provvederà alla nomina del membro o dei membri mancanti con deliberazione assunta a maggioranza dai medesimi Fondatori Promotori superstiti.

Inoltre, sempre qualora non vi fossero o fossero venuti meno Fondatori successivi, al Fondatore Promotore superstite spetterà il diritto di nominare, nel rispetto dei limiti suindicati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso ciascun Fondatore Promotore avrà il diritto di ricoprire anche direttamente la carica di amministratore.

In presenza di Fondatori successivi la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:

. fino a 7 (sette) membri scelti e nominati, con deliberazione comune assunta a maggioranza, dai Fondatori Promotori.

Al Fondatore Promotore superstite spetterà in ogni caso il diritto di nominare il medesimo numero di membri sopra indicato.

Ciascun Fondatore Promotore avrà in ogni caso il diritto di ricoprire direttamente la carica di amministratore;

. fino a 4 (quattro) membri scelti e nominati, con deliberazione comune assunta a maggioranza, dai Fondatori successivi, anche tra loro stessi.

Qualora nel corso della vita della Fondazione:

. venissero meno tutti i Fondatori Promotori, i membri del Consiglio di

Amministrazione, nel rispetto del numero massimo suindicato, saranno designati esclusivamente dai Fondatori successivi, anche tra loro stessi, con deliberazione comune assunta a maggioranza;

. venissero meno sia i Fondatori Promotori che i Fondatori successivi, i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero massimo preindicato, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza tra persone non appartenenti al Consiglio stesso, con delibera assunta con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può cooptare fino ad altri 2 (due) membri, scegliendoli tra le persone indicate dall'Assemblea di Partecipazione con le modalità di cui al successivo articolo 22.

In tal caso il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentato sino ad un massimo di 13 (tredici) membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili salvo quanto sopra specificato in caso di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e salvo dimissioni, decadenza e/o revoca da parte del soggetto designante prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Segretario Generale;
- fissare l'ammontare minimo dei contributi al fondo di dotazione o al fondo di gestione previsti per l'ammissione di Fondatori successivi;
- nominare i Fondatori successivi di cui all'articolo 11 del presente statuto;
- redigere il regolamento per fissare i contributi in denaro, annuali e pluriennali, le modalità e la misura minima dei partecipanti in base a quanto descritto all'articolo 12;
- nominare i Partecipanti di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- deliberare, nel rispetto delle vigenti normative in materia, in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare, anche al suo esterno, il Segretario Generale;
- nominare l'Organo di controllo, con indicazione del Presidente nell'ipotesi di organo collegiale;
- nominare il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso

di sua assenza od impedimento;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dalla legge e dal presente statuto.

Art.18 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con qualsiasi mezzo idoneo e comunque documentabile, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della seduta e gli argomenti da trattare.

Si riterranno validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri che lo compongono ed il segretario generale se nominato al suo esterno. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In ogni caso per le delibere relative alle modifiche dello statuto e per la delibera avente per oggetto lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri in carica.

Sono fatte altresì salve le particolari maggioranze specificate nel presente statuto per determinate fattispecie.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi dal Consigliere designato dagli intervenuti. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi a norma di legge. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno 2 (due) volte all'anno nei termini indicati al precedente articolo 8 per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio economico di previsione.

Art.19 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolge le funzioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 17, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata dell'incarico, e può anche essere esterno.

Il Segretario Generale è responsabile amministrativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- cura la regolare tenuta dei libri della Fondazione.

Egli, se non è Consigliere, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Il Comitato Tecnico Artistico

Ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Tecnico Artistico.

Il Comitato è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane o straniere riconosciute qualificate e idonee al raggiungimento degli scopi e attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto.

Il Comitato svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato durano in carica il tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal medesimo convocato ogniqualevolta lo ritenga opportuno per predisporre il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato, e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Art.22 - Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea di Partecipazione e con apposito Regolamento ne stabilirà il funzionamento.

Art.23 - Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da uno ad un massimo di tre membri.

Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Revisori dei Conti devono riscontrare la gestione finanziaria, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, procedere alle necessarie verifiche e redigere la propria relazione sui bilanci.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Revisori dei Conti sono rieleggibili.

Art.24 - Controversie

Per tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede principale della fondazione.

Art.25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge del 23 dicembre 1996 N.662, salvo diversa destinazione imposta dalle vigenti leggi.

Art.26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Angelo Marino Granata

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)